



**INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA
CAPACITÀ DI RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19 DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA SANITARIA**

PO FSE 2014/2020

OBIETTIVO TEMATICO 9 - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.4

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n.1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,

- (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
 - il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
 - il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visti in particolare:

- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visti inoltre:

- il documento "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19" protocollo n. 0008013 del 31 agosto 2020 ed eventuali s.m.i., a cura di Anpal, Autorità Capofila del FSE e del Coordinamento delle Regioni, che costituisce il riferimento normativo di rango secondario per tutti gli operatori del FSE chiamati a fornire attuazione alle operazioni dei programmi operativi cofinanziati a valere sul FSE 2014-2020, con la finalità di assicurare la piena coerenza del quadro di interventi progressivamente fornito dalla Commissione e la normativa nazionale adottata in risposta alla pandemia Covid-19;
- il Decreto Legge n. 18/2020: art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)
- il Decreto Legge n. 14/2020: art.2 (Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale), art.5 (Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale).
- la Legge 120/2020 di conversione del Decreto Legge n. 34/2020: art.29 (Disposizioni urgenti in materia di liste d'attesa).

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la propria deliberazione n. 1 del 12/01/2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 02/05/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2018 C(2018) 7430 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

Viste in particolare le deliberazioni di Giunta regionale n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

Vista inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 856/2020 "Approvazione Schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e la Regione Emilia-Romagna sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6, dell'articolo 242, del Decreto-Legge n. 34/2020 per contrasto all'emergenza COVID-19";

Vista la delibera CIPE 43/2020 del 28/07/2020 che stabilisce la riprogrammazione e dispone le nuove assegnazioni di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 241 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020 n. 77 Accordo Regione Emilia-Romagna - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;

2. OBIETTIVI GENERALI

Il presente Invito è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dallo schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e la Regione Emilia-Romagna di cui alla suddetta deliberazione n. 856 del 13/07/2020 con riferimento alle risorse di cui al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

In particolare, si richiede alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di presentare progetti riferiti ai costi di personale sanitario sostenuti a far data 1° febbraio 2020 per la gestione dell'emergenza Covid-19.

3. PROGETTI CANDIDABILI E SPESE AMMISSIBILI

I progetti candidati dovranno avere a riferimento le azioni finanziabili nell'ambito dell'intervento Socio-Sanitario di cui alla lett. g) "Supporto a personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con COVID-19" del "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19" protocollo n. 0008013 del 31 agosto 2020, a cura di Anpal, Autorità Capofila del FSE e del Coordinamento delle Regioni.

Questa tipologia di intervento è rivolta al personale sanitario qualificato (personale medico, paramedico, infermieristico, ecc.) per garantire una adeguata assistenza e accesso ai servizi sanitari ai pazienti Covid-19.

In particolare, l'operazione consiste nel fornire supporto alle strutture ospedaliere, mediante un'azione di rafforzamento della capacità dei servizi di assistenza sanitaria durante la crisi, attraverso la messa a disposizione di personale già in forza alle strutture, convogliato al trattamento delle persone affette da Covid-19, o personale supplementare acquisito direttamente o attraverso agenzie di somministrazione (o altra modalità) per rafforzare la struttura ospedaliera.

Nell'ambito di questa tipologia d'intervento possono essere finanziate le seguenti voci di spesa:

- A. stipendi del personale supplementare assunto per i reparti COVID-19 e dedicato formalmente ai reparti COVID-19;
- B. compensi aggiuntivi del personale supplementare o già assunto e dedicato formalmente ai reparti COVID-19 (sotto forma, a titolo esemplificativo, di contributi una tantum, premi, indennità ecc.);
- C. eventuali costi di reclutamento, per il personale supplementare assunto attraverso agenzie di lavoro (o altra modalità).

Potranno essere altresì candidati progetti relativi a spese aggiuntive di personale, sostenute per far fronte all'emergenza epidemiologica. L'ammissibilità di tali costi è subordinata al loro inserimento nel documento nazionale di riferimento citato in premessa, ad oggi oggetto di aggiornamento, oppure ad eventuali chiarimenti a cura di Anpal, Autorità Capofila del FSE.

Ai fini del monitoraggio dell'intervento, per personale sanitario si intende personale medico, infermieristico e tutto il personale qualificato, impegnato nel trattamento dei pazienti. Ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari e partecipanti all'intervento si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento ed alle indicazioni che potranno pervenire dall'Autorità capofila del FSE, ad integrazione e chiarimento di quanto contenuto nel documento "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19" protocollo n. 0008013 del 31 agosto 2020.

Sono ammissibili i costi per il personale sostenuti dalle Aziende USL e dagli Enti del sistema sanitario regionale a partire dal 1° febbraio 2020.

I costi sono riconosciuti in maniera semplificata nel rispetto delle previsioni contenute all'art. 67 par. 1 del Regolamento Disposizioni Comuni n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento Omnibus n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 (di seguito RDC), ad esclusione dei Costi di reclutamento per il personale supplementare assunto attraverso agenzie di lavoro che sono riconosciuti a costi reali.

I costi semplificati sono stati individuati conformemente alle previsioni regolamentari richiamate nella tabella che segue.

In particolare:

- le UCS relative alla voce di spesa A. sono state definite ai sensi dell'art. Art. 67 par. 1 lett. B del RDC, come

indicato nell'allegato 1 del "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19" protocollo n. 0008013 del 31 agosto 2020, a cura di Anpal, Autorità Capofila del FSE e del Coordinamento delle Regioni;

- i compensi aggiuntivi relativi alla voce di spesa B. assumono la forma di somme forfettarie e sono state definite ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. c) del RDC ovvero conformemente alle norme applicate a livello nazionale e come risultanti dagli accordi Regione-Sindacati in tabella richiamati;

	Stipendi del personale qualificato supplementare assunto per i reparti Covid-19 e dedicato formalmente ai reparti Covid-19		Compensi aggiuntivi del personale supplementare o già assunto e dedicato formalmente ai reparti Covid-19, erogati sotto forma di Contributi una tantum, Premi, Indennità, ecc		Costi reclutamento per il personale supplementare assunto attraverso agenzie di lavoro.
	A		B		C
	Costi del personale supplementare per lavoro ordinario	Costi del personale supplementare e già in forze per lavoro straordinario	Personale del comparto	Personale della dirigenza	
Tipologia di Costo	UCS GIORNALIERA	UCS ORARIA	SOMMA FORFETTARIA	SOMMA FORFETTARIA	COSTO REALE
Denominazione indicatore	Giorni di lavoro realizzati	Ore di lavoro realizzate	Ore di lavoro realizzati	Ore di lavoro realizzati	
Unità di misura dell'indicatore	n. giorni lavorati	n. ore lavorate	n. ore lavorate	n. ore lavorate	
Valore	Da euro 87,17 a euro 131,78	Da euro 19,74 a euro 29,84	Euro 66,67 (euro 50,00 + oneri e IRAP)	Euro 65,10 (euro 60,00 + IRAP)	
Rif. normativi	Art. 67 par. 1 lett. B del RDC	Art. 67 par. 1 lett. B del RDC	Art. 67 par. 1 lett. C del RDC DGR n. 469 del 11/5/2020	Art. 67 par. 1 lett. C del RDC DGR n. 815 del 6/7/2020 CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria [...] artt. 115 c. 2 e 24 c. 6	Art. 67 par. 1 lett. A del RDC

I Progetti dovranno essere predisposti utilizzando la "Scheda di Progetto" disponibile sul sito della Regione all'indirizzo

<https://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/> e dovranno contenere:

- la descrizione degli interventi messi in campo dall'Azienda o dall'Ente del Servizio Sanitario Regionale, coerentemente con le indicazioni di livello nazionale e regionale, necessari per rafforzare la capacità di risposta del servizio sanitario regionale alla crisi epidemiologica da COVID-19;
- il Piano dei conti che dettaglia per ciascuna tipologia di costo ammissibile l'importo finanziario per il quale si richiede il riconoscimento a valere sulle risorse del programma Operativo FSE.

Ulteriori indicazioni connesse agli adempimenti di gestione e rendicontazione degli interventi verranno fornite con successivi atti.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

Si configurano quali soggetti beneficiari, ai fini dell'attuazione dell'intervento FSE, le Aziende Sanitarie locali (ASL) e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, in quanto responsabili delle strutture presso cui viene impiegato il personale sanitario destinatario dell'intervento.

5. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento dei Progetti sono pari a euro 60.000.000,00 di cui al Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Obiettivo tematico	9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
Asse prioritario/Canale di finanziamento	Asse II - Inclusione
Priorità di investimento	9.4 Miglioramento dell'accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
Obiettivo specifico	7 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei

	servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Linea di azione	7.2 Interventi emergenziali Covid-19

Si specifica che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle azioni avrà a riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. In specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le domande di candidatura, complete dello schema di Progetto e della richiesta di finanziamento predisposte redatte sulla base della modulistica on line scaricabile dal sito della Regione all'indirizzo <https://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/> dovranno essere presentate alla Regione Emilia-Romagna improrogabilmente, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 16 novembre 2020**. L'invio dovrà essere effettuato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo progval@postacert.regione.emilia-romagna.it firmate dal legale rappresentante delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

7. PROCEDURE E CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ E VALIDAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature saranno ammissibili se presentate da soggetto ammissibile di cui al punto 4. del presente Invito e inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo

progval@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il 16/11/2020.

L'istruttoria di ammissibilità verrà effettuata dal Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza.

Nel caso di candidature non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le candidature ammissibili saranno sottoposte a istruttoria tecnica effettuata da un Nucleo di validazione nominato con determinazione del Direttore Generale "Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa".

Le candidature ammissibili sono validabili se coerenti e rispondenti a quanto previsto dal presente Invito ed in particolare quanto previsto al punto 3. in termini di azioni ammissibili e relative spese ammissibili.

Il Nucleo potrà richiedere la mera regolarizzazione che si traduce nella rettifica di errori materiali e refusi, nonché l'eventuale integrazione della documentazione al fine di completare l'istruttoria di validazione.

8. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle procedure di ammissibilità e validazione delle candidature, e pertanto l'elenco delle candidature e relativi progetti approvabili e finanziabili, saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro 60 gg dalla data di scadenza del presente Invito.

La delibera di approvazione che la Giunta Regionale adotterà sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/>

9. RESPONSABILITA' DEI BENEFICIARI IN MATERIA DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITA'

I soggetti beneficiari si impegnano a rispettare le regole e gli adempimenti in tema di "Informazione e pubblicità" degli interventi previste dalle disposizioni attuative, compresa la consegna ai destinatari delle azioni della scheda informativa FSE secondo il modello disponibile sul sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito->

fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/operazioni-confinanziate-fse.

I soggetti beneficiari realizzeranno azioni di informazione e comunicazione e collaboreranno con la Regione Emilia-Romagna nel progettare, realizzare e diffondere specifiche azioni per garantire la massima visibilità a quanto finanziato dai Fondi europei, con riferimenti agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2), modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II) e, per il solo POR FSE dalla Delibera di Giunta n. 1298/2015.

Per la realizzazione delle iniziative previste, la Regione fornisce il proprio supporto attraverso la struttura responsabile della comunicazione dei programmi europei POR FESR e POR FSE, contattabile alla mail FormazioneLavoro@Regione.Emilia-Romagna.it.

10. AIUTI DI STATO

Il presente Invito è rivolto alla copertura di costi sostenuti dalle Aziende Sanitarie locali (ASL) e dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale che rientrano, in quanto parte integrante del sistema sanitario nazionale, nell'ambito di quanto previsto dal paragrafo 2.4, ed in particolare dai punti 24 e 25, della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea C/2016/2946 pubblicata in GUCE il 19 luglio 2016. I contributi previsti dalla procedura non costituiscono pertanto aiuti di stato ai sensi della definizione dell'Unione Europea.

11. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA N.124/2017

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, all'art. 1, commi da 125 a 128, così come modificata dal DL n. 34 del 2019 (in vigore dal 1/5/2019) stabilisce che i beneficiari di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria provvedano agli obblighi di pubblicazione previsti dalle stesse disposizioni, definendo altresì le sanzioni conseguenti nel caso di mancato rispetto delle stesse nei termini ivi previsti.

Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a euro 10.000,00 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.

12. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

13. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è il Responsabile del Servizio Programmazione delle Politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it

14. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo strumento informatico Arachne <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode>

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti che intendono presentare richieste di finanziamento;
- b. realizzare attività di istruttoria e validazione sulle candidature pervenute;
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia, in particolare tutte quelle attività connesse all'ammissibilità delle spese;
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti;
- f. pubblicare i dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
- g. trattare i dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
- h. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

I suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dagli operatori degli Organismi Intermedi Delegati (OID) della Città Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali, organismi designati quali Responsabili esterni al trattamento di dati personali. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Si informa, inoltre, che nell'ambito delle funzioni previste

dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 ha introdotto l'utilizzo di Arachne, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri.

Lo strumento funziona attraverso l'elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall'AdG sul sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti del POR FESR, elenchi di persone politicamente esposte.

Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione dell'art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 45/2001 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione dello stesso.

Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall'Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne consultando il sito

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langI d=it>.

Per una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento "Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento di valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione".

http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR_2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o

cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6 ("Finalità del trattamento").